

consapevole sugli affari di competenza del Consiglio, ma anche per promuovere, nell'ambito del Consiglio stesso, le varie iniziative consentite dall'ordinamento ai membri di quel collegio".

Tale principio è stato anche ribadito ed ampliato recentemente dalla stessa V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n. 528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, legge 27 dicembre 1985, n. 816, e 25, legge 7 agosto 1990, n. 241, il consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato".

Pertanto, non si giustifica - in linea di principio - l'opposizione di un eventuale diniego ai consiglieri comunali di poter ottenere il rilascio della copia del mastro mandati e.f. 2003 per intervento e del mastro reversali e.f. 2003 per risorsa. L'istanza non può ritenersi indeterminata, poiché sono identificati specificatamente i documenti cui si vuole accedere, e irrilevante è, altresì, l'affermazione del sindaco, secondo il quale i mastri non sono documenti capaci di produrre autonomi effetti.

I mastri, infatti, sono i registri che raccolgono e specificano tutte le partite in dare e in avere di un'amministrazione; e come tali sono da considerare accessibili, rientrando nella nozione di documento amministrativo, ai sensi della legge 9 agosto 1990, n. 241, art. 22, comma 2, secondo cui "è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa".

Tra l'altro, in linea generale, non si giustifica l'esclusione dall'accesso dei documenti e libri contabili, in considerazione della prevalenza dell'interesse pubblico alla piena trasparenza della gestione del pubblico denaro.

Pertanto, nel caso di specie, la Commissione ritiene:

che l'istanza formulata dai consiglieri comunali del comune di Formicola potrà essere soddisfatta, non solo perché i mastri sono documenti amministrativi accessibili, ma soprattutto poiché i consiglieri stessi, in virtù del munus loro affidato, esercitano un diritto che gli consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato;

che esula dalle proprie competenze istituzionali esprimere un parere anche in merito al rispetto o meno del regolamento di contabilità del comune di Formicola, così come richiesto dai consiglieri comunali sopra citati.

**IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE DR.SSA BARBARA TORRICE**

PLENUM 25 GENNAIO 2005

PARERE

*Al Comune di Roccarainola
80030 ROCCARAINOLA (NA)*

OGGETTO: limiti dell'estensione del diritto di accesso da parte di alcuni consiglieri comunali, con particolare riferimento alla facoltà di estrarre copia di documenti richiesti all'amministrazione comunale.

Il comune di Roccarainola in provincia di Napoli con nota prot.n. del 18 marzo 2003, ha esposto a questa Commissione, al fine di acquisirne il parere, che in data 7 giugno 2002 sono state emesse dal responsabile dell'ufficio tecnico due ordinanze di demolizione di opere abusive e una di ripristino dello stato dei luoghi, quest'ultima a carico del Sindaco del Comune in questione.

Successivamente alcuni consiglieri comunali hanno presentato istanza di accesso ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000, chiedendo di poter estrarre copia della suddetta documentazione.

Il comune ha consentito l'accesso ai documenti nella limitata forma della visione, ritenendo che l'estrazione di copia potesse violare la riservatezza degli interessati e, comunque, che le copie non fossero utili all'espletamento del mandato consiliare.

Avverso tale limitazione i consiglieri accedenti hanno presentato ricorso al T.A.R. Campania che, con sentenza n. 2100, depositata in cancelleria il 6 marzo 2003, si è pronunciato per la fondatezza del ricorso, riconoscendo il pieno diritto dei ricorrenti ad ottenere le copie negate dall'amministrazione comunale.

Il successivo 18 marzo uno degli interessati ha presentato ricorso al Garante per la protezione dei dati personali ex art. 29 legge n. 675/1996 (ora art. 145 d.lgs. n. 196/2003), diffidando contestualmente l'amministrazione comunale a sospendere fino alla pronuncia del Garante ogni determinazione sul rilascio delle copie richieste dai consiglieri comunali. A sostegno di tale diffida l'interessato ha prospettato un possibile "uso distorto e non rientrante nel mandato consiliare" delle copie del provvedimento richiesto.

Il comune, pertanto, chiede quale interesse debba essere soddisfatto: quello dei consiglieri comunali (peraltro pienamente riconosciuto dal giudice amministrativo di prime cure) ovvero quello dell'interessato cui i dati personali contenuti nel provvedimento oggetto di accesso si riferiscono.

Le questioni formulate nel ricorso al Garante, a sostegno del diniego di rilascio dei documenti amministrativi in esame, erano già state esaminate, e disattese, dal T.A.R. Campania; il giudice amministrativo si era pronunciato espressamente anche sulla questione specifica del rapporto tra diritto di accesso e diritto alla protezione dei dati personali, affermando nel caso in esame, la prevalenza del primo.

Pertanto allo stato, poiché detto ricorso non ha alcun effetto sull'efficacia della sentenza del giudice amministrativo, considerato che i due rimedi (ricorso giurisdizionale e ricorso al Garante) seguono binari distinti ed autonomi, nulla osta al rilascio delle copie chieste, salvo che il Garante per la protezione dei dati personali si pronunci espressamente al riguardo.

Inoltre, i provvedimenti in questione secondo il regolamento del comune di Roccarainola sono pubblici e comunque non contengono dati sensibili o semi sensibili (categoria quest'ultima riproposta anche dall'art. 17 del d.lgs. n. 196/2003). In secondo luogo, considerata la non necessità del consigliere di dover motivare la richiesta di accesso unitamente alla circostanza che, ai sensi dell'art. 43 d.lgs. n. 267/2000, questi è comunque tenuto al segreto in ordine alle informazioni di cui è venuto a conoscenza per il tramite dei documenti amministrativi (profilo che dovrebbe scongiurare il rischio di una lesione della riservatezza dell'interessato), i consiglieri

comunali hanno pieno diritto di accedere ai documenti richiesti nelle forme più ampie, comprendenti nel caso di specie la facoltà di estrarre copia degli stessi. Tale diritto può essere legittimamente limitato solo qualora esso sia incontrovertibilmente preordinato al soddisfacimento di esigenze di natura privata, o al solo scopo di recare molestia ovvero nel caso in cui, per la quantità di documenti richiesti, possa gravemente ostacolare il regolare svolgimento della normale attività dell'amministrazione; eventualità tutte non ravvisabili nel caso in esame.

*IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTIA
IL RELATORE ON. GIORGIO CONTE*

PLENUM 25 GENNAIO 2005

PARERE

*Al Comune di Sammichele di Bari
Ufficio del Sindaco
70010 SAMMICHELE DI BARI (BA)*

OGGETTO: Diritto di accesso di un consigliere del comune di Sammichele ai mastri di uscita degli interventi del bilancio di previsione del comune stesso.

Con nota del 13 ottobre 2004, il comune di Sammichele di Bari ha esposto a questa Commissione che un suo consigliere comunale, il Sig., in data 12 ottobre 2004, ha richiesto la copia dei mastri di uscita di circa quaranta interventi del bilancio di previsione del comune stesso. Il comune, nella persona del sindaco dott., nella sua nota ha, inoltre, riferito che il vigente regolamento comunale sull'accesso agli atti amministrativi non specifica gli atti da sottrarre all'accesso, rinviando implicitamente alla normativa generale.

Pertanto, il sindaco ha chiesto alla Commissione se i mastri di uscita possono considerarsi documenti amministrativi, ai sensi della legge 9 agosto 1990, n. 241, art. 22, comma 2.

Al fine di un completo esame della questione proposta dal comune di Sammichele, la Commissione ritiene di dover chiarire, in premessa, la posizione qualificata del consigliere comunale rispetto all'esercizio del diritto di accesso.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi richiesti, in virtù del munus agli stessi affidato.

La V Sezione, con decisione n. 119 del 21 febbraio 1994, ha infatti affermato che "gli artt. 24, legge 27 dicembre 1985, n. 816, e 31, legge 8 giugno 1990, n. 142, nel prevedere il diritto dei consiglieri comunali a prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente, facendo riferimento all'espletamento del mandato, non hanno avuto riguardo alle competenze amministrative del Consiglio comunale, nel senso cioè che le informazioni acquisibili debbano riguardare solo le materie attribuite a detto organo, ma hanno considerato l'esercizio, in tutte le sue potenziali esplicazioni, del munus di cui ciascun consigliere comunale è individualmente investito in quanto membro del consiglio; per cui va ritenuto che tale munus comprende la possibilità per ciascun consigliere di compiere, attraverso la visione dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di informazioni, una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'Amministrazione comunale, utile non solo per poter esprimere un voto maggiormente consapevole sugli affari di competenza del Consiglio, ma anche per promuovere, nell'ambito del Consiglio stesso, le varie iniziative consentite dall'ordinamento ai membri di quel collegio".

Tale principio è stato anche ribadito ed ampliato recentemente dalla stessa V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n. 528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, legge 27 dicembre 1985, n. 816, e 25, legge 7 agosto 1990, n. 241, il consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di

amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato”.

Pertanto, non si giustifica - in linea di principio - l'opposizione di un eventuale diniego al consigliere comunale di poter ottenere il rilascio della copia dei mastri di uscita degli interventi del bilancio di previsione del comune di Sammichele di Bari.

I mastri, infatti, sono i registri che raccolgono e specificano tutte le partite in dare e in avere di un'amministrazione e, come tali, sono da considerare documenti amministrativi, ai sensi della legge 9 agosto 1990, n. 241, art. 22, comma 2, secondo cui “è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa”.

Tra l'altro, in linea generale, non si giustifica l'esclusione dall'accesso dei documenti e libri contabili, in considerazione della prevalenza dell'interesse pubblico alla piena trasparenza della gestione del pubblico denaro.

Pertanto, nel caso di specie, la Commissione ritiene che:

l'istanza formulata dal consigliere comunale del comune di Sammichele di Bari potrà essere soddisfatta, non solo perché i mastri sono documenti amministrativi accessibili, ma soprattutto poiché i consiglieri stessi, in virtù del munus loro affidato, esercitano un diritto che gli consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA

IL RELATORE DR.SSA BARBARA TORRICE

PLENUM 25 GENNAIO 2005

PARERE

*Al Comune di S. Massimo
Ufficio di segreteria
86027 CAMPOBASSO*

OGGETTO: Quesito posto dal Comune di S. Massimo, provincia di Campobasso, in merito ad un'istanza di accesso a documenti amministrativi formulata dal sig.

Con lettera raccomandata del 22 settembre 2004 il Comune di S. Massimo ha esposto a questa Commissione, al fine di acquisirne il parere, che in data 17 settembre 2004 il sig. ha presentato istanza di accesso tesa all'acquisizione delle copie delle contravvenzioni fatte per occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione sul piazzale di Campitello Matese dal 1984 ad oggi, al fine di poter rendersi conto se la legge è uguale per tutti.

Il Comune, inoltre, fa presente che in precedenza lo stesso soggetto istante aveva presentato altre richieste miranti ad acquisire documenti amministrativi detenuti dal Comune stesso, per motivi del seguente tenore: "per verificare il rispetto delle licenze commerciali nell'esercizio delle attività"; "per controllare che abbiano pagato anche gli altri operatori e non solo io".

Sulla legittimità di tali istanze il Comune chiede di conoscere il parere di questa Commissione.

La risposta al quesito muove dall'individuazione dei requisiti che debbono sussistere affinché un soggetto possa ritenersi legittimato all'esercizio del diritto di accesso di cui alla legge n. 241 del 1990 (non è dato sapere se il sig. abbia formulato le istanza in qualità di residente nel Comune e quindi avvalendosi del diritto di cui al d. lgs. n. 267/2000).

A tale riguardo occorre ribadire che in più di un'occasione questa Commissione ha affermato che il diritto di accesso non può costituire uno strumento di controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione; di recente (parere deliberato dalla Commissione in data 27 febbraio 2003) la scrivente ha affermato che "il diritto di accesso non si atteggi come una sorta di azione popolare diretta a consentire una forma di controllo generalizzato sull'amministrazione, né può essere trasformato in uno strumento di ispezione popolare sull'efficienza di un soggetto pubblico o di un determinato servizio, nemmeno in ambito locale" (nello stesso identico senso, Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 00569 del 4 febbraio 2003).

Alla luce di tale consolidato orientamento, le richieste avanzate dal sig., siccome non supportate da un interesse qualificato alla conoscenza dei documenti amministrativi dallo stesso indicati, ma piuttosto da un interesse generico e di fatto finalizzato ad un controllo sulla legalità dell'azione amministrativa, non appaiono meritevoli di accoglimento.

*IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE DR. FERRUCCIO SEPE*

PLENUM 25 GENNAIO 2005

PARERE

*Al Comune di Binetto
70020 BINETTO (BA)*

c.a. Segretario comunale

OGGETTO: Diritto di accesso di un consigliere comunale.

*Con nota del 22 ottobre 2004, il comune di Binetto ha esposto a questa Commissione che un suo consigliere comunale ha richiesto copia di diversi documenti, ed in particolare:
la corrispondenza tra la Corte dei Conti ed il comune di Binetto, relativa a quattro controversie, specificatamente indicate;
due sentenze relative ad un dipendente comunale ed i relativi provvedimenti adottati successivamente dal comune di Binetto;
i nominativi dei componenti della commissione competente per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P.;
l'elenco di tutte le multe comminate, dal 13 giugno 2004 ad oggi, agli esercizi commerciali del comune di Binetto;
tutte le delibere della Giunta comunale e tutte le determinazioni dei tre settori in cui è articolato il comune di Binetto, adottate dal 13 giugno 2004 ad oggi.
Ed ancora, con una successiva generica istanza, il consigliere comunale ha richiesto in copia:
il rendiconto mensile attinente le spese sostenute dall'economia comunale nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2004;
i permessi di costruire concessi e negati dal 13 giugno al 9 novembre 2004.*

Pertanto, il segretario comunale si è rivolto alla scrivente Commissione, esponendo l'impossibilità di soddisfare le suddette richieste, oltre che per l'esiguità del personale in servizio presso il comune, anche, a suo parere, per l'ampiezza e l'indeterminatezza di alcune di esse. Nonostante ciò, il segretario comunale ha fatto presente di aver manifestato al consigliere comunale la disponibilità alla sola visione dei documenti richiesti, considerata la mole ed il numero degli stessi da ricercare e fotocopiare; ma poiché l'interessato si è dichiarato non disponibile a recarsi presso gli uffici del comune per la relativa visione negli orari stabiliti dal regolamento di accesso agli atti, attualmente vigente.

Per i motivi di cui sopra, il segretario comunale si è rivolto alla scrivente Commissione per avere un parere al riguardo.

La Commissione in merito ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo munus, che gli consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, anche se tuttavia è opportuno precisare che tale accesso, nel caso di specie, incontra dei precisi limiti.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del munus agli stessi affidato.

La V Sezione, con decisione n. 119 del 21 febbraio 1994, ha infatti affermato che "gli artt. 24, legge 27 dicembre 1985, n. 816, e 31, legge 8 giugno 1990, n. 142, nel prevedere il diritto dei consiglieri comunali a prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente, facendo riferimento all'espletamento del mandato, non hanno avuto riguardo alle competenze amministrative del Consiglio comunale, nel senso cioè che le informazioni acquisibili debbano riguardare solo le materie attribuite a detto organo, ma hanno considerato l'esercizio, in tutte le sue potenziali

esplicazioni, del munus di cui ciascun consigliere comunale è individualmente investito in quanto membro del consiglio; per cui va ritenuto che tale munus comprende la possibilità per ciascun consigliere di compiere, attraverso la visione dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di informazioni, una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'Amministrazione comunale, utile non solo per poter esprimere un voto maggiormente consapevole sugli affari di competenza del consiglio, ma anche per promuovere, nell'ambito del consiglio stesso, le varie iniziative consentite dall'ordinamento ai membri di quel collegio".

Tale principio è stato anche ribadito ed ampliato recentemente dalla stessa V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n. 528, del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, legge 27 dicembre 1985, n. 816, e 25, legge 7 agosto 1990, n. 241, il consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato".

Pertanto, non si giustificherebbe - in linea di principio - l'opposizione di un eventuale diniego al consigliere comunale di poter ottenere il rilascio delle copie dei documenti di cui sopra.

Tuttavia, riguardo ai singoli documenti, oggetto della suddetta richiesta, si osserva che il diritto di accesso non è garantito nell'immediatezza in tutti i casi. In particolare, l'istanza volta ad ottenere la copia della corrispondenza tra la Corte dei Conti ed il comune di Binetto, relativa a quattro controversie, potrà essere soddisfatta solo se i relativi procedimenti siano terminati; altrimenti l'accesso sarà soggetto a differimento fino alla conclusione degli stessi.

Analogamente, la copia delle due sentenze relative ad un dipendente comunale e dei successivi provvedimenti adottati dal comune di Binetto si potrà ottenere solo se si tratta di sentenze passate in giudicato; altrimenti l'accesso anche in questo caso dovrà essere differito alla conclusione dei relativi procedimenti giurisdizionali.

Per la restante documentazione, valutata la giurisprudenza al riguardo, non c'è alcuna ragione per non consentire l'accesso agli stessi, anche mediante estrazione di copia.

Peraltro, attese le obiettive difficoltà prospettate dal segretario del comune di Binetto a fornire in copia la documentazione richiesta, considerata l'esiguità del personale in dotazione e la mole delle carte da fotocopiare, rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, ferma restando ovviamente la facoltà del consigliere comunale di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

**IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE ON. PIERANTONIO ZANETTIN**

PLENUM 25 GENNAIO 2005

PARERE

*Alla Prefettura di Campobasso
Ufficio Territoriale del
Governo
86100 CAMPOBASSO*

OGGETTO: Quesito sul diritto di accesso di un consigliere comunale.

Con la nota che si riscontra, la prefettura di Campobasso, investita del problema dal sindaco del comune di San Giacomo degli Schiavoni, ha chiesto il parere di questa Commissione riguardo l'ammissibilità della richiesta di un consigliere comunale “di ottenere il rilascio di copia di tutte le schede relative alle verifiche effettuate dal Comitato Operativo Misto (C.O.M. istituito nel Comune di Larino) sugli immobili ubicati a San Giacomo degli Schiavoni al fine di accertare eventuali danni prodotti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e, in conseguenza, le condizioni di agibilità degli immobili stessi”.

La prefettura riferisce che il comune di San Giacomo non ha ritenuto di fornire la documentazione suddetta al consigliere richiedente perché “agli atti dell’ente sono depositate copie semplici delle predette schede mentre gli originali sono detenuti dal predetto C.O.M.”.

Peraltro, lo stesso comune avrebbe assicurato comunque ogni disponibilità a comunicare le informazioni in possesso dell’ente circa il numero dei fabbricati danneggiati, la loro ubicazione e la tipologia dei danni subiti.

Il consigliere comunale avrebbe però insistito nel chiedere la visione delle schede di cui si è detto. Di conseguenza, il sindaco del comune ha investito della questione la prefettura di Campobasso in considerazione anche della delicatezza della vicenda per l’interferenza con la normativa sul trattamento dei dati personali, rilevato che le schede tecniche contengono dati personali riferiti ai proprietari degli immobili soggetti a verifica.

La prefettura di Campobasso, nel chiedere il parere di questa Commissione, condivide le ragioni del diniego di accesso del comune insistendo anch’essa nel ritenere a) che il consigliere comunale avrebbe dovuto esercitare l’accesso direttamente nei confronti del Comitato Operativo Misto, che detiene gli originali delle schede oggetto della richiesta di accesso; b) che, a prescindere dalla suddetta circostanza, in osservanza dei principi di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali, “le esigenze del consigliere comunale connesse all’espletamento del mandato avrebbero potuto essere soddisfatte mediante informazioni relative al numero ed alla ubicazione dei fabbricati verificati, con l’indicazione degli esiti delle verifiche, senza dover necessariamente rilasciare copia delle schede tecniche che contengono dati personali riferiti ai proprietari degli immobili medesimi”.

Tanto rappresentato in punto di fatto, si osserva quanto segue.

Il Comitato Operativo Misto, istituito nel comune di Larino, ha provveduto alla predisposizione delle schede suddette nell’interesse del comune di San Giacomo degli Schiavoni, in relazione proprio, come risulta dalla esposizione in fatto, all’attività del comune stesso per l’accertamento degli eventuali danni prodotti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002.

Sempre in punto di fatto risulta che presso il comune di San Giacomo degli Schiavoni sono depositate copie delle predette schede (nulla osta, pertanto, che di tali copie venga rilasciata ulteriore copia, non essendo collegato il diritto di accesso all’esistenza di un documento in originale).

Risulta poi che la richiesta di accesso è stata fatta da un consigliere comunale del comune di San Giacomo degli Schiavoni.

Come è noto, il diritto di accesso del consigliere comunale, disciplinato dall'art. 43, 2º comma, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, non riguarda soltanto le competenze amministrative del consiglio comunale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, concerne l'esercizio del munus di cui il consigliere è investito in tutte le sue potenziali implicazioni; il consigliere comunale, infatti, gode "di una qualificata ed ampia posizione di pretesa all'informazione ratione offici rispetto alla quale non gli sono opponibili ragioni di riservatezza, a condizione che i documenti e le informazioni richieste siano pertinenti all'esercizio del mandato e che egli se ne avvalga a tal fine" (Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 1994, n. 119).

Inoltre, il consigliere che esercita tale diritto non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, "né gli organi burocratici dell'ente hanno titolo per richiederli perché, in caso contrario, questi ultimi sarebbero arbitri di stabilire l'estensione del controllo sul loro operato" (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 1996, n. 528; Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2000, n. 940).

Tale generale diritto di accesso del consigliere comunale, da esercitarsi riguardo ai dati effettivamente utili per l'esercizio del mandato e ai fini di questo, deve essere coordinato, peraltro, con altre norme vigenti, come quelle che "tutelano il segreto delle indagini penali o la segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni, nonché rispettando il dovere di segreto "nei casi espressamente determinati dalla legge", e i divieti di divulgazione dei dati personali" (cfr., Cons. Stato, sez. V, sent. n. 1893 del 2001).

In considerazione di quanto finora detto, non appaiono decisive le considerazioni di codesta Prefettura riguardanti i "dati personali" riferiti ai proprietari degli immobili oggetto di verifica: nelle schede tecniche, infatti, si dovrebbero leggere unicamente i nominativi dei proprietari degli immobili e non altre informazioni riguardanti i proprietari stessi, a parte i dati riguardanti specificamente gli immobili oggetto di verifica.

Peraltro, "la tutela dei dati personali contenuti negli atti conservati dall'amministrazione è affidata ai consiglieri che fanno richiesta di accesso: il trattamento di questi dati da parte dei consiglieri deve essere rispettoso del diritto alla riservatezza e alla sicurezza delle persone interessate e connesso all'espletamento del mandato" (cfr., da ultimo, TAR Brescia, sent. n. 173/2004).

Questa Commissione, quindi, tenuto conto di quanto riferito da codesta Amministrazione - richiamata anche la giurisprudenza amministrativa sopra citata, rilevato che la richiesta del consigliere comunale non ha le caratteristiche della genericità e indeterminatezza e sembrano non esserci motivi di segretezza - ritiene che l'istanza di accesso del consigliere comunale del comune di San Giacomo degli Schiavoni, riguardante le schede di cui si è detto relative alle verifiche effettuate dal Comitato Operativo Misto, sia da accogliere.

**IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE PROF. ALDO SANDULLI**

PLENUM 25 GENNAIO 2005

PARERE

*Alla Regione Autonoma
Valle d'Aosta
Presidenza della Regione
Dipartimento enti locali,
sanzioni amministrative e
servizi di prefettura.
Direzione enti locali
11100 AOSTA*

OGGETTO: Rapporto tra il diritto di accesso ed il diritto alla protezione dei dati personali in materia di propaganda elettorale.

1. *La regione autonoma Valle d'Aosta in data 9 agosto 2004, ha inviato una nota prot.n. alla scrivente Commissione, con la quale chiede di conoscere se un comune possa rilasciare, per fini di propaganda elettorale ed a chiunque ne faccia richiesta, i nominativi e gli indirizzi di cittadini, residenti e non residenti, estratti da un elenco di contribuenti del comune stesso.*

La nota, dopo aver ricordato la disposizione del codice in materia di protezione dei dati personali sulla comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad un soggetto privato o ad ente pubblico economico (art. 19, comma 2, d.lgs. n. 196/2003), chiede se la previsione del Garante per la protezione di dati personali volta ad escludere il consenso dell'interessato nel caso in cui i dati siano tratti da "fonti pubbliche, nel senso proprio del termine, ovvero conoscibili da chiunque senza limitazioni" (provvedimento del 12 febbraio 2004), includa anche un qualsiasi elenco dei contribuenti formato dall'ente impositore, come ad es. l'elenco dei contribuenti per la riscossione dell'I.C.I., della T.A.R.S.U. o del servizio idrico integrato.

In particolare, prosegue la nota domandando se il ruolo della T.A.R.S.U. possa essere rilasciato in copia a qualsiasi richiedente, sia esso residente o non nel comune, qualificandolo pertanto quale atto pubblico. Al riguardo si precisa che il ruolo della tassa in esame diviene esecutivo a seguito della sottoscrizione del titolare dell'ufficio o di un suo delegato (art. 12, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), non essendo più prevista dalla norma alcuna forma di pubblicità nel corso del procedimento di formazione del medesimo.

Più in generale domanda la regione autonoma se i nominativi e gli indirizzi estratti da un qualsiasi elenco contribuenti possano essere liberamente divulgati dal comune, e quali siano i criteri da applicare per individuare i documenti che possiedono il requisito della pubblicità, e come tali, visionabili da chiunque senza obbligo di motivazione.

2. *Con riferimento al primo dei quesiti indicati relativo all'interpretazione da attribuire all'espressione utilizzata dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento su citato, si osserva che solo il Garante può chiarire eventuali dubbi originati dai suoi provvedimenti; quindi si suggerisce di rivolgere il quesito a tale Autorità.*

Circa la seconda domanda della regione vertente sul criterio da adottare per determinare la pubblicità dei documenti si osserva che sono tali quelli così qualificati dalla legge o dalla giurisprudenza.

In assenza di un criterio di carattere generale la pubblicità di un documento non può quindi che essere determinata caso per caso.

Per quanto riguarda il terzo dei quesiti posti alla Commissione, ossia l'accessibilità del ruolo della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani in generale, è opportuno distinguere tra gli istanti residenti e non residenti presso il comune.

Ai primi si applica il regime previsto dal testo unico sugli enti locali in base al quale tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici (art. 10); ai secondi si applica la disciplina contemplata dalla legge n. 241/1990.

In particolare, il ruolo della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, benché contenga numerosi dati identificativi, quali i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero dei locali tassati etc., è un atto dell'amministrazione comunale accessibile ai residenti, non rilevando ai fini dell'accesso da parte di questa categoria di istanti l'avvenuta abrogazione tacita dell'art. 286 del R.D. 14 settembre 1931 n. 1175, testo unico per la finanza locale, ad opera dell'art. 37 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, recante "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337".

Nel caso in esame i nominativi e gli indirizzi dei contribuenti potrebbero essere divulgati da un comune a chiunque presenti una richiesta per finalità di propaganda elettorale. Il tema della comunicazione di dati personali ed identificativi da un soggetto pubblico ad un soggetto privato o ad un ente pubblico economico è regolamentata anche dal codice in materia di protezione dei dati personali il quale stabilisce che l'accesso è ammesso in presenza di una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, d.lgs. n. 196/2003) e che i dati personali ed identificativi devono essere utilizzati solo per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, nel caso in esame impositive (principio di pertinenza, art. 11 d.lgs. n. 196/2003), nonché dall'art. 61 del Codice in materia di protezione dei dati personali sulla utilizzazione di dati provenienti da registri pubblici ed albi professionali. Pertanto l'amministrazione deve valutare la sussistenza dei requisiti previsti dai citati articoli del codice per l'operazione di comunicazione.

Il diritto di accesso dei non residenti è, invece, disciplinato dalla legge n. 241/1990 che, com'è noto, riconosce il diritto di accesso a chiunque vanti un interesse "per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti" (art. 22, comma 1) e prescrive che il soggetto istante debba motivare la richiesta di accesso "specificando e ove occorra comprovando l'interesse connesso all'oggetto della sua istanza" (art. 25, comma 2, legge n. 241/1990 e art. 3, comma 2, d.P.R. n. 352/1990). E' infatti proprio la titolarità di un interesse personale, concreto ed attuale, così come individuato nell'istanza, a qualificare la posizione legittimante all'accesso. Pertanto questi ultimi possono accedere al ruolo in esame solo se dimostrano una correlazione tra la propria situazione giuridica soggettiva e l'interesse alla conoscenza al bene o alla vicenda oggetto dell'atto o del documento amministrativo, che non sussiste nel caso di istanza fondata su motivi di propaganda politica. In altri termini, nonostante il diritto alla propaganda elettorale sia riconosciuto e protetto dal nostro ordinamento, tuttavia esso non consente di piegare a tale esigenza un documento, quale l'elenco dei contribuenti, predisposto dall'amministrazione per una finalità diversa. Infatti, il diritto di accesso non può giustificare l'utilizzazione di tutti i documenti dell'amministrazione, essendo sempre necessario individuare un rapporto di strumentalità diretta tra l'interesse protetto ed il documento richiesto.

Si ritiene pertanto che in tale ultima ipotesi l'amministrazione debba negare l'ostensione e la copia dei documenti richiesti.

*IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE PROF. ALDO SANDULLI*

PLENUM 25 GENNAIO 2005

PARERE

*Al Comune di Polignano a Mare
Ufficio Tecnico
70044 POLIGNANO A MARE (BA)*

OGGETTO: Diritto d'accesso dei consiglieri comunali ai verbali delle sedute della Commissione edilizia comunale.

Con nota del 13 febbraio 2001, il dirigente dell'Ufficio Tecnico del comune di Polignano a Mare, ing., esponeva alla Commissione scrivente che un consigliere comunale aveva richiesto, senza alcuna motivazione, copia dei verbali delle sedute della Commissione edilizia comunale e che allo stesso, invece, ne era stata consentita solo la mera visione, per esigenze di tutela della riservatezza altrui.

Al diniego opposto dall'Ufficio Tecnico, seguiva un ricorso dell'istante consigliere al T.A.R., ex art. 25, legge n. 241/1990.

Pertanto, il comune di Polignano a Mare, nella persona del dirigente dell'Ufficio Tecnico, al fine di evitare futuri contenziosi, ha chiesto a questa Commissione di esprimere il proprio parere sulla questione dell'accessibilità da parte dei consiglieri comunali ai verbali delle sedute della Commissione edilizia comunale, evidenziando che le stesse non sono pubbliche, ed in generale, ha richiesto se detti verbali sono qualificabili come "atti" o "documenti", nei confronti dei quali occorre garantire l'esercizio del diritto di accesso, ai sensi dell'art. 22, della legge n. 241/1990, oppure è sufficiente garantire l'informazione sulla decisione finale espressa dalla C.E.C. sulla singola pratica esaminata.

In merito al diritto di accesso garantito ex lege ai consiglieri comunali, il dirigente ha, altresì, richiesto se questi sono tenuti a specificare il presupposto giuridico della loro istanza e se, comunque, devono precisare le ragioni che rendono la medesima istanza pertinente con l'esercizio del mandato affidatogli.

La Commissione per l'accesso, anche in considerazione della giurisprudenza ampiamente favorevole in materia di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali, ritiene che tale diritto sussista per i verbali delle sedute della Commissione edilizia comunale, che debbono ritenersi documenti amministrativi secondo quanto disposto dall'art. 22, della legge n. 241/1990, che, nel riconoscere il diritto di accesso "a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti", fa rientrare in tale nozione tutti gli atti "anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa".

Una volta inquadrata la natura degli atti di cui è stata richiesta copia, va considerato che l'art. 10 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dispone che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vietи l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese". Circostanza quest'ultima non ricorrente nel caso di specie.

*Inoltre, una copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato, e non solo, si è espressa nel senso dell'accessibilità a tutti i documenti adottati dal Comune, adottando un'interpretazione estensiva del concetto di *munus in capo* ai consiglieri comunali.*

La V Sezione, con decisione n. 119, del 21 febbraio 1994, ha affermato che "gli artt. 24, legge 27 dicembre 1985, n. 816, e 31, legge 8 giugno 1990, n. 142, nel prevedere il diritto dei consiglieri comunali a prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente, facendo riferimento all'espletamento del mandato, non hanno avuto riguardo alle competenze amministrative del Consiglio comunale, nel senso cioè che le informazioni acquisibili debbano riguardare solo le materie attribuite a detto organo, ma hanno considerato l'esercizio, in tutte le sue potenziali esplicazioni, del munus di cui ciascun consigliere comunale è individualmente investito in quanto membro del consiglio, per cui va ritenuto che tale munus comprende la possibilità per ciascun consigliere di compiere, attraverso la visione dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di informazioni, una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'Amministrazione comunale, utile non solo per poter esprimere un voto maggiormente

consapevole sugli affari di competenza del Consiglio, ma anche per promuovere, nell'ambito del Consiglio stesso, le varie iniziative consentite dall'ordinamento ai membri di quel collegio".

Il suddetto principio è stato ribadito ed ampliato dalla stessa V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

Da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n. 528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, legge 27 dicembre 1985, n. 816, e 25 legge 7 agosto 1990, n. 241, il consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato".

Anche una recente pronuncia del T.A.R. Campania (Sez. I, sent. n. 00121 del 12 febbraio 2003) ha confermato che il diritto d'accesso agli atti amministrativi da parte del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative del Consiglio comunale, ma essendo riferito all'espletamento del mandato, investe l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni, al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale; pertanto, egli non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né gli organi burocratici dell'ente hanno titolo per richiederli, perché in caso contrario questi ultimi sarebbero arbitri di stabilire l'estensione del controllo sul loro operato.

Pertanto, nel caso di specie, la Commissione ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo munus, che gli consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, salvi ovviamente i casi in cui siano configurabili particolari ragioni di tutela alla riservatezza che possano giustificare l'esclusione dello stesso dall'accesso ai documenti richiesti, ai sensi degli artt. 24, comma 2, lett. b) della legge n. 241/1990 e 59 del D. Lgs. n. 196/2003.

IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA

IL RELATORE DR. FERRUCCIO SEPE

PLENUM 25 GENNAIO 2005

PARERE

*Alla Giunta Regionale della Campania
Area generale di Coordinamento
Gabinetto Presidente della Giunta
Regionale
80132 NAPOLI*

OGGETTO: Richiesta di parere su due istanze di accesso in data 24 settembre 2004 del sig. e in data 26 agosto 2004 del sig.

Con nota in data 17 novembre 2004, n., la Giunta regionale della Campania ha chiesto il parere di questa Commissione riguardo due istanze di accesso alla stessa pervenute in data 28-29 settembre 2004.

In particolare, si tratta a) di una richiesta di accesso del sig. all’“elenco completo delle partecipazioni detenute dalla regione Campania (quote di maggioranza o minoranza di società, enti, consorzi, possedute direttamente o indirettamente dalla regione Campania) “motivata” al fine di poter effettuare uno studio sulla presenza economica delle istituzioni nel settore privato”; b) di una richiesta di accesso del sig. ai documenti della Fondazione Ravello, di cui la Regione Campania è uno dei soci fondatori, riguardante i “bilanci consuntivi relativi agli anni 2002 e 2003”, “bilancio preventivo relativo all’anno 2004” e “eventuali finanziamenti da parte della regione Campania alla Fondazione Ravello” motivata dall’interesse alla “partecipazione alla vita democratica e all’attività trasparente di una persona giuridica di diritto privato ma con finalità di notevole interesse pubblico”.

La regione Campania dubita che vi siano i presupposti per l’accoglimento di entrambe le istanze, viste, in particolare, le motivazioni riguardanti l’interesse all’accesso, e chiede al riguardo il parere di questa Commissione.

Come è noto, questa Commissione e la stessa giurisprudenza del giudice amministrativo hanno sempre affermato che, sul piano generale, il diritto di accesso previsto dall’art. 22 e segg., della legge 7 agosto 1990, n. 241 obbedisce allo scopo di soddisfare un interesse giuridicamente protetto, nel senso che la conoscenza dei documenti richiesti deve essere necessaria per curare e difendere i propri interessi; “all’uopo, deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) ed il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il soggetto è portatore)” (cfr., tra le tante, Commissione per l’accesso, parere in data 30 luglio 1996 – P96421Q; Cons. Stato, Sez. IV, 19 aprile 2001, n. 2355). Nella fattispecie in esame, entrambe le motivazioni indicate dai richiedenti a giustificazione del loro interesse all’accesso – “studio sulla presenza economica delle Istituzioni nel settore privato” e “partecipazione alla vita democratica e all’attività trasparente di una persona giuridica di diritto privato ma con finalità di notevole interesse pubblico” – non soddisfano i requisiti di cui all’art. 22, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Si osserva, infine, che codesta regione ha comunicato di non aver ancora adottato il regolamento riguardante le categorie di documenti esclusi dal diritto all’accesso o per i quali è previsto il differimento: si rappresenta, pertanto, l’opportunità, nell’interesse di codesta regione, di provvedere al più presto alla predisposizione del testo regolamentare suddetto, previsto per legge.

*IL PRESIDENTE DR. GIANNI LETTA
IL RELATORE PROF. C. MASSIMO BIANCA*

PLENUM 25 GENNAIO 2005

PARERE

*Al Consigliere Comunale
RIETI*

OGGETTO: Quesito in materia di rilascio copie conformi all'originale e imposta di bollo nel quadro del procedimento di accesso ai documenti amministrativi.

Con nota del 4 novembre 2004 il consigliere comunale dell'amministrazione comunale di Rieti, ha esposto a questa Commissione al fine di acquisirne il parere che la disciplina relativa al pagamento dell'imposta di bollo sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi e sulle copie conformi all'originale sarebbe interpretata in modo difforme dall'Agenzia delle entrate e da questa Commissione.

In particolare il consigliere fa osservare che in base ad una direttiva di questa Commissione risalente al 28 febbraio 1994 (n. 27720/1749) l'imposta di bollo dovrebbe essere assolta nel solo caso in cui la copia conforme all'originale sia spedita presso il richiedente, laddove l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 151/E del 4 ottobre 2001, prevede l'esonero dell'imposta per le copie semplici mentre per quelle conformi stabilisce che l'imposta medesima sia dovuta sia per l'istanza d'accesso che per la copia rilasciata.

Atteso quanto sopra il Consigliere nell'auspicare una soluzione coordinata della problematica, chiede quale sia il parere di questa Commissione.

L'articolo 25 della legge n. 241/1990, in merito ai costi che il richiedente deve sostenere per l'accesso (oltre a quelli di riproduzione dei documenti), fa salve le disposizioni vigenti in materia di bollo. Queste ultime sono in gran parte contenute nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, attualmente contenuta nel D.M. 20 agosto 1992.

L'articolo 3 della citata tariffa stabilisce in sostanza che l'applicazione dell'imposta di bollo sia dovuta per le istanze dirette agli organi ed uffici della pubblica amministrazione tendenti ad ottenere l'emissione di un provvedimento amministrativo ovvero il rilascio di certificati, estratti, copie o simili.

Prima della risoluzione n. 151/E dell'Agenzia delle Entrate, la stessa amministrazione finanziaria aveva esteso l'applicazione del citato dettato normativo anche alle istanze di accesso dirette all'ottenimento di copie semplici di documenti amministrativi (risoluzione n. 68/E del 16 maggio 2001). In realtà il combinato disposto dell'articolo 3, parte prima, della Tariffa allegata che, tra gli altri documenti assoggetta all'imposta di bollo le istanze tendenti ad ottenere copie di provvedimenti amministrativi, e l'articolo 5 che per copia intende esclusivamente quella dichiarata conforme all'originale dal soggetto che la rilascia, giustifica il secondo e ravvicinato intervento dell'Agenzia delle Entrate n. 151/E, nella parte in cui limita l'obbligatorietà dell'imposta alle sole istanze di copie conformi all'originale.

Dal canto suo questa Commissione sia nella direttiva del 1994 che in più recenti pareri (da ultimo, con parere del 27 marzo 2003) ha affermato che l'imposta di bollo debba essere assolta solo sulla copia autenticata o conforme. Va comunque precisato che l'espressione – utilizzata nella direttiva del 1994 – secondo cui: "l'imposta di bollo è dovuta soltanto quando la copia sia spedita – su richiesta dell'interessato – in forma autentica oppure in copia conforme all'originale", era relativa ad una particolare fattispecie in cui si era reso necessario inviare i documenti all'accendente in deroga alla regola generale secondo cui è il richiedente a doversi recare presso gli uffici dell'amministrazione per prendere visione o estrarre copia dei documenti e non ha affrontato ex professo il problema dell'assoggettamento all'imposta di bollo anche dell'istanza di accesso tesa al rilascio di copia conforme all'originale. Ma in virtù del dato normativo sopra analizzato, non